

All'imputato è contestato di essersi sottratto all'obbligo di corrispondere integralmente e puntualmente l'assegno mensile di mantenimento di 600 euro ai figli minori, come disposto in sede di separazione personale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge; a seguito della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 570 bis cod. pen., la Corte avrebbe dovuto rideterminare il trattamento sanzionatorio.

Per effetto del rinvio contenuto nell'art. 570 bis cod. pen. - che recepisce il precedente art. 12 sexies legge n. 898 del 1970 - alle pene previste dall'art. 570 cod. pen., la Corte avrebbe dovuto applicare il principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo cui il rinvio si riferisce alle pene alternative di cui al comma 1 dell'art. 570 cod. pen. e quindi non infliggere congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla disposta subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, corrispondente alla somma di euro 15.856,50; si sostiene che la stessa Corte avrebbe riconosciuto la precarietà delle condizioni economiche dell'imputato, al punto da negare la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ex art. 53 della legge n. 689 del 1981 ed in tal senso si richiama la giurisprudenza secondo cui nel caso in cui la sospensione condizionale della pena venga subordinata all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione è tenuto a svolgere un motivato accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato allorchè risultino, come nel caso di specie, elementi idonei a far dubitare della capacità del soggetto di soddisfare l'obbligo.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte, da una parte, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in ragione della criticità delle condizioni economiche dell'imputato, ma, dall'altra, negato, nonostante la precarietà delle condizioni economiche, che l'inadempimento fosse dovuto ad una impossibilità oggettiva ed incolpevole del ricorrente di adempiere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente ai primi due motivi di ricorso.

2. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, pur avendo correttamente ritenuto, in ragione del fatto descritto nella imputazione, che il reato ascrivibile all'imputato sia quello di cui agli artt. 3 legge n. 54 del 2006 e 12 legge n. 898 del 1970 e, dunque, quello attualmente previsto dall'art. 570 bis cod. pen., non ha fatto poi discendere da tale dato di presupposizione le necessarie conseguenze in tema di trattamento sanzionatorio, infliggendo cumulativamente la pena detentiva e quella pecuniaria.

In realtà l'art. 570 bis cod. pen., inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c) del d. lvo 1 marzo 2018, n. 21, rubricato "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio", sanziona, con le pene previste dall'art. 570 cod. pen., la condotta del coniuge che

«si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

La norma ripropone le previgenti disposizioni penali contenute all'art. 12-*sexies* della l. 1 dicembre 1970, n. 898 ed all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, norme che, conseguentemente, sono state espressamente abrogate dall'art. 7, lett. b) e d), d.lgs. n. 21 del 2018 e la Corte di cassazione ha già affermato la piena continuità normativa fra la "nuova" fattispecie prevista dall'art. 570 bis cod. pen. rispetto a quelle abrogate (Sez. 6, n. 55744 del 24/10/2018, G., Rv. 274943; Sez. 6, n. 56080 del 17/01/2018, G. Rv. 274732).

Il legislatore delegato non ha indicato in modo diretto la pena prevista per il reato di cui all'art. 570-*bis* cod. pen., essendosi limitato al richiamo della sanzione applicabile per l'art. 570 cod. pen., secondo la tecnica normativa già impiegata nell'art. 12 *sexies* l.n. 898 del 1970.

Come noto, quest'ultima norma aveva determinato dubbi interpretativi, atteso che l'art. 570 cod. pen. prevede sanzioni differenziate al primo e secondo comma, sicchè non era chiaro quale dei due regime fosse applicabile all'art. 12 *sexies*.

Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto affermando che "Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il generico rinvio, *quoad poenam*, all'art. 570 cod. pen. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione" (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255269).

Tale conclusione è trasponibile anche al nuovo art. 570 *bis* cod. pen., atteso che tale norma, avendo integralmente sostituito il previgente art. 12 *sexies*, ha conservato il medesimo trattamento sanzionatorio.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per la determinazione della pena.

3. Non diversamente, è fondato anche il secondo motivo di ricorso.

Dalla sentenza impugnata emerge che la Corte di appello ha rigettato la richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria in considerazione della "precarietà della condizioni economiche dell'imputato, tali da impedirgli financo di far fronte agli obblighi verso i figli"; sotto altro profilo, la stessa Corte, con una motivazione obiettivamente assertiva, ha invece ritenuto legittima la condizione apposta dal Tribunale alla sospensione condizionale della pena, che aveva valorizzato il "perdurante inadempimento dell'imputato".

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito come la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non anche alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare

prescrizione. (Sez. U., n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274 in cui, enunciando detto principio, la Corte ha affermato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche).

Dunque, la Corte, da una parte, ha negato in maniera erronea la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, valorizzando un elemento - la capacità di adempiere da parte dell'obbligato e le sue condizioni economiche - che la norma non richiede, ma, al tempo stesso, ha subordinato la sospensione della pena ad una condizione, quella del risarcimento del danno in favore della persona offesa, senza considerare proprio l'elemento in ragione del quale aveva rigettato la richiesta di conversione della pena detentiva.

La questione attiene al se, in caso di subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno, il giudice debba o meno considerare e valutare anche le condizioni economiche dell'obbligato.

Sul tema si registrano indirizzi giurisprudenziali differenti.

Secondo un primo orientamento, nel caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice non è tenuto ad effettuare alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato (Sez. 4, n. 762 del 15/10/1979, Fiorella, Rv. 144011; Sez. 4, n. 296 del 28/11/1988, Pensato, Rv. 180137; Sez. 6, n. 3450 del 5/02/1998, Cusumano, Rv. 210088; Sez. 6, n. 2390 del 31/01/2000, Alberti, Rv. 217115; Sez. 6, n. 713 del 01/12/2003, dep. 2004, Aliaga, Rv. 228261; Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, dep. 2009, Calandra, Rv. 242177; Sez. 3, n. 38345 del 25/06/2013, Corsano, Rv. 256385; Sez. 6, n. 33020 del 08/05/2014, S., Rv. 260555).

Si è evidenziato come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1975, abbia escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui, attribuendo al giudice la facoltà di concedere la sospensione condizionale della pena subordinatamente all'effettiva riparazione del danno, comporterebbe una discriminazione a carico del condannato che, a causa delle sue condizioni economiche, non sia in grado di prestare il dovuto risarcimento.

Secondo l'orientamento in esame, dall'applicazione di tale principio all'imputato non potrebbe comunque derivare un grave ed irreparabile danno per l'ipotesi di incolpevole inadempimento dell'obbligo risarcitorio, non comportando l'inosservanza dello stesso la revoca automatica del beneficio e potendo il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento, nonché il giudice valutare la attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto.

Si fa rilevare inoltre come in sede di cognizione il giudice non possa sempre avere a disposizione elementi per verificare la reale capacità economica dell'imputato, ad esempio, qualora lo stesso sia assente, mentre l'imposizione di un tale accertamento importerebbe la necessità di una istruttoria che, anche se sommaria, richiederebbe il coinvolgimento in contraddittorio delle parti, avendo ad oggetto il tema della capacità economica dell'imputato; l'accertamento, peraltro, potrebbe rivelarsi inutile in

quanto destinato ad essere ripetuto dinanzi al giudice dell'esecuzione, sede nella quale l'imputato, come detto, potrebbe avere interesse a dimostrare l'intervenuta modifica peggiorativa della propria situazione economica.

A tale indirizzo se ne contrappone un altro che reputa illegittima la decisione del giudice di cognizione che subordini la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario (In questi termini, Sez. VI, 22 febbraio 1978, n. 5085, Petroni, Rv. 138827; Sez. IV, 20 novembre 1978, n. 1661, Morzilli, Rv. 141158; Sez. IV, 11 luglio 1979, n. 3050, Auricchio, Rv. 144554; Sez. V, 3 novembre 2010, n. 4527, Rizk e altro, Rv. 249248; Sez. II, 15 febbraio 2013, n. 22342, Cafagna e altri, Rv. 255665).

Afferma, sul punto, Sez. II, 15 febbraio 2013, n. 22342, Cafagna e altri, Rv. 255665, che tale ultima impostazione deve ritenersi costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 3 Cost., anch'essa richiamando, ma a fini opposti, la sentenza n. 49 del 1975 della Corte Costituzionale, laddove questa ha avvertito che spetta al giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario.

Secondo tale orientamento, quindi, solo una preventiva valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche del condannato costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico dello stesso in ragione delle sue condizioni economiche.

In tale contesto tende ad affermarsi un ulteriore orientamento nomofilattico, che il Collegio condivide, secondo cui è necessario compiere un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato solo nei casi in cui emergano dagli atti elementi che risultino idonei a far dubitare della capacità del soggetto di soddisfare l'obbligo economico impostogli (Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648; Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, dep. 2020, Gullino, Rv. 278799; Sez. 6, n. 25413 del 13/05/2016, C., Rv. 260555; sostanzialmente nello stesso senso, Sez. 5, n. 14205 del 29/01/2015, R., Rv. 263185, Sez. 4, n. 25685 del 05/04/2016, Scaretti, Rv. 267372, nelle quali è stato precisato come, pur non essendo normalmente tenuto il giudice della cognizione, nel caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, costui debba, tuttavia, tener conto del principio affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49 del 1975, di cui si è già detto).

Ritiene, come detto, il Collegio di aderire a quest'ultimo indirizzo che, pur non richiedendo automatismi accertativi sulle condizioni economiche dell'imputato, valorizza i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 49 del 1975 e, sulla base dei singoli casi concreti, connette le ragioni delle parti civili al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena a parametri di esigibilità logica della prestazione e canoni di ragionevolezza della obbligazione patrimoniale imposta.

La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione nel caso in esame dei principi indicati e dunque anche sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio.

Il Giudice di rinvio, applicando i principi indicati, determinerà la pena e valuterà se ed in che misura la sospensione della stessa possa essere condizionata al pagamento del risarcimento del danno in favore della persona offesa.

4. È invece inammissibile il terzo motivo di ricorso, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico, a fronte di una adeguata motivazione da parte dei Giudici di merito.

La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Se dunque il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Ne consegue che deve ritenersi irrevocabile l'accertamento della pena responsabilità dell'imputato.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Pietro Silvestri



Il Presidente

Anna Petruzzellis

